



Città di Castelvetro

Selinunte

ORDINANZA N. 39 DEL 05 giugno 2020 IL SINDACO

Premesso:

- che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla GURI n. 26 del 01.02.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, introducendo ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze statali, regionali o comunali potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali;
- che con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 sono state dettate, in attuazione del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, le conseguenti misure applicative efficaci fino al 14 giugno 2020;
- che il 25 maggio 2020 sono state approvate, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, le *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"*;
- che con l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02 giugno 2020 sono state recepite nel territorio regionale le disposizioni di cui D.L. 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed adottate le Line guida del 25 maggio 2020;

Considerato:

- che l'art. 12 della suddetta ordinanza del Presidente della Regione Siciliana recita testualmente:
 - a) Nei giorni domenicali è disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i fiorai, i bar, i mercati c.d. "del contadino" e/o similari, i panifici e le attività di ristorazione di cui all'articolo 3 della presente ordinanza.
 - b) Rimane autorizzato, nelle dette giornate domenicali, il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
 - c) I Sindaci dei Comuni ad economia turistica, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio, hanno la facoltà di disporre con propria ordinanza, nei predetti giorni domenicali, l'apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali.
 - d) Permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet, nelle more della definizione di una intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, da raggiungersi comunque entro il prossimo 6 giugno 2020. Il recepimento della intesa sarà eseguito con circolare o altro provvedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, in linea con le suddette disposizioni legislative statali e regionali, adottare le misure idonee a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di lavoro degli esercizi commerciali operanti su tutto il territorio comunale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto:

- Nei giorni domenicali è disposta l'apertura di tutti gli esercizi commerciali attualmente non autorizzati, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.
- Permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet, nelle more della definizione di una intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, da raggiungersi comunque entro il prossimo 6 giugno 2020. Il recepimento della intesa sarà eseguito con circolare o altro provvedimento amministrativo.

Fermo restando che lo svolgimento delle predette attività rimane subordinato al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei Protocolli e delle Linee Guida vigenti per ciascuna attività economica.

DISPONE

NOTIFICARE copia della presente ordinanza a:

- Al Prefetto di Trapani;
- al Presidente della Regione Siciliana;
- alla Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- al Commissariato di P.S. di Castelvetro;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetro;
- al Comando della Polizia Municipale – sede;
- al Responsabile VII Direzione Organizzativa-sede .

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso avanti al T.A.R. Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro centoventi giorni dalla notifica.

PUBBLICARE la presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetro.

Il Responsabile della VII D.O.
F.to Ing. Danilo La Rocca

Il Sindaco
F.to Dott. Enzo Alfano